



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA
Dottorato di Ricerca

Publicato sull'Albo Ufficiale (n. 8169) dall'11 luglio al 10 agosto 2017

Con il contributo finanziario di:



GIOVANI SI'



Regione Toscana



Decreto n. 562

Prot. n. 103707
Anno 2017

IL RETTORE

- Vista la nota del Rettore prot. n. 66624 del 4 maggio 2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a proporre l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca per il ciclo XXXIII;
- Viste le proposte di istituzione dei corsi dei Dottorati di ricerca del XXXIII ciclo pervenute da parte delle strutture dipartimentali in risposta alla nota del Rettore sopra indicata;
- Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
- Vista la nota del MIUR prot. n. 12311 del 21 aprile 2017 inerente le "*Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2017-2018*";
- Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione, espresso nella seduta del 6 giugno 2017, in ordine alla verifica dei requisiti dei dottorati di ricerca proposti;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 7 maggio e 28 giugno 2017, con le quali è stata approvata l'attivazione del XXXIII ciclo dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Firenze;
- Considerate le risorse finanziarie allocate per il dottorato nel bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2017 e illustrate nelle delibere sopra citate;
- Acquisite le necessarie informazioni relative alla copertura finanziaria delle borse di studio finanziate da enti esterni attraverso specifici accordi convenzionali;
- Ritenuto opportuno confermare anche per il ciclo XXXIII le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 €, all'atto della presentazione della domanda;
- Visto l'Avviso pubblico della Regione Toscana, emanato con decreto dirigenziale n. 1618 del 16 gennaio 2017 per il finanziamento di corsi di Dottorato organizzati in rete tra Università,

Istituti universitari ed enti di ricerca in collegamento con imprese – anno 2017 – borse di dottorato Pegaso, reperibile sul sito della Regione Toscana

<http://giovanisi.it/2017/01/30/borse-pegaso-2017-dottorati-internazionali/>;

- Tenuto conto che le borse di dottorato Pegaso sono finanziate con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell'ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani;
- Visti i progetti presentati dall'Università di Firenze quale capofila per il suddetto bando regionale e la graduatoria della Regione Toscana, emanata con D.D. n. 6602 del 27 aprile 2017 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 31 maggio 2017, con assegnazione delle borse Pegaso;
- Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unifi.it nell'apposita pagina dedicata al Dottorato di Ricerca;
- Viste le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, ed in particolare:
 - la LR 32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
 - la legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
 - il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
 - il Piano di Indirizzo Generale integrato 2011/15, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, la cui permanenza in via transitoria è disposta dall'articolo 29 della LR 1/2015;
 - il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
 - il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - la decisione della Commissione europea. C (2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;
 - la DGR 17 del 2015 che recepisce la decisione di cui sopra;
 - la DGR n. 197/2015 che approva il Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 come modificato dalla DGR 124/2016 e ssmm;
 - la DGR 635/2015 che approva le norme di gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con il Fondo sociale europeo;
 - la DGR 1403 del 2016 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse;
 - la DGR 56/2017 che integra il budget riservato all'attuazione dell'avviso;
- Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca;
- Visti il D.M. 11 settembre 1998 e il successivo D.M. integrativo del 14 dicembre 1998;
- Visto il D.M. 18 giugno 2008 che ha disposto l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di dottorato di ricerca;
- Visto D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, art. 18, comma 8, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.240, i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” (G.U. n. 126 del 31 maggio 2012), che ha stabilito la tassa regionale, per l'anno accademico 2016/2017, in € 140, fatta salva eventuale diversa determinazione da parte della Regione Toscana;
- Visto l'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo cui, al comma 262, “gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università [...]” e che al comma 252, nel disporre in merito all'introduzione di un contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale delle Università statali, conferma la vigenza delle disposizioni in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice sulla protezione dei dati personali;
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, che detta all’art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- Considerato che, sebbene ancora non sia stato concluso il processo di accreditamento dei corsi che sono stati modificati e che deve essere concesso dal MIUR su conforme parere dell’ANVUR, si ritiene opportuno avviare le procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato per il XXXIII ciclo, anche al fine di rispettare la tempistica stabilita dalla normativa ministeriale per la conclusione delle procedure concorsuali e per l’inizio dei corsi;
- Valutato che, in caso di eventuale mancato accreditamento di alcuni corsi da parte del MIUR, potrà essere disposta, con successivo decreto rettorale, la non attivazione dei suddetti corsi per l’a.a. 2017/2018, salvo l’eventuale rinvio dell’attivazione degli stessi a seguito delle necessarie integrazioni che il MIUR potrà richiedere prima di concedere l’accreditamento;
- Visto il vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 4 luglio 2013 n. 670;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

DECRETA

l’emanazione del seguente bando:

**Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze.
Scadenza del bando: 10 agosto 2017 ore 12:00.**

Art. 1 Istituzione

1. Sono indetti i pubblici concorsi, per l’ammissione ai Dottorati del XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università di Firenze, di cui all’**allegato 1 che è parte integrante del presente bando**⁽¹⁾. Ai corsi di dottorato si accede, salvo quanto riportato al successivo comma, partecipando ad un concorso per esami, secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato emanato con D.R. 670 del 4 luglio 2013, ad eccezione dei casi previsti nel successivo comma 2. **Le modalità di ammissione sono specificate per tutti i dottorati nell’allegato 1.**
La durata del corso di dottorato è di tre anni con inizio previsto per il 1° novembre 2017.

2. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di dottorato presso università estere ovvero per i borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionali, è prevista, per alcuni dottorati riportati nel suddetto allegato 1, una riserva di posti, rispettivamente con o senza borsa di studio e procedure di selezione basate sulla valutazione del curriculum,

¹ Per ciascun corso di Dottorato vengono indicati, distinti per Area di ricerca:

- eventuale afferenza ad una Scuola di dottorato
- eventuale articolazione in Curricula
- sede amministrativa del Corso
- eventuali enti in convenzione
- i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili
- gli eventuali posti riservati
- le modalità di ammissione
- eventuale lingua straniera in cui possono essere effettuate le prove concorsuali
- eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
- eventuale indicazione del progetto di ricerca oggetto di discussione nella prova orale

dei titoli scientifici e di un eventuale progetto di ricerca. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle domande, può altresì richiedere di sottoporre a colloquio i candidati ritenuti idonei. In tali ipotesi viene formata una graduatoria separata. I suddetti posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ordinarie.

3. Il numero dei posti messi a concorso indicati nel predetto allegato 1, può essere aumentato qualora si rendano disponibili **ulteriori borse di studio finanziate dall'Ateneo, da altri Atenei, Enti pubblici o privati**; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente **entro il termine di scadenza del bando**, pena il mancato aumento dei relativi posti.

4. Dell'avvenuto perfezionamento dell'atto, dell'aumento dei posti, con e senza borsa, verrà data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al percorso: [www.unifi.it/didattica/dottorati di ricerca](http://www.unifi.it/didattica/dottorati_di_ricerca) > **XXXIII ciclo – ulteriori posti a disposizione**, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2 Requisiti di ammissione.

1. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 11 del presente articolo, inerente i soli posti dei dottorati finanziati nell'ambito dei progetti Pegaso dalla Regione Toscana, possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
- titolo accademico conseguito presso Università straniere e dichiarato equipollente ai suddetti titoli ai sensi della vigente normativa o idoneo secondo quanto stabilito dal successivo comma 6.

2. **Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate** ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. In caso di dichiarazioni false, l'Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di ricerca, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.

3. **I candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso una Università italiana** devono allegare alla domanda di ammissione online l'autocertificazione, provvista di data e firma autografa, dei titoli conseguiti e dei documenti richiesti per l'ammissione ai corsi e indicati nell'allegato 1 del presente bando.

4. **I candidati in possesso di titolo accademico estero** (equivalente a laurea specialistica/magistrale), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti corredati da traduzione in lingua italiana o inglese, anche a cura e sotto la responsabilità del candidato. Tali candidati sono **ammessi alla selezione con riserva** e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di ammissione al dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La richiesta di idoneità, corredata dalla documentazione utile, deve essere avanzata dal candidato contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Entro la data di iscrizione ai corsi, all'Ufficio competente, devono essere comunque consegnati, unitamente alla domanda di iscrizione, **i titoli di studio tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore** rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

5. **Possono altresì partecipare agli esami di ammissione coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data del 31 ottobre 2017**. In tal caso l'ammissione al concorso sarà **sub condizione** ed il

candidato è tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dal conseguimento del titolo, la relativa autocertificazione, pena l'esclusione, alla mail dottorat@adm.unifi.it.

6. Se in possesso di titolo di studio richiesto per l'ammissione al Dottorato, sono **ammessi in sovrannumero**, previa presentazione della domanda di ammissione entro il termine di scadenza del bando di concorso, **i cittadini extra-comunitari titolari di borsa di studio conferita dal Governo italiano o da Istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. I candidati devono allegare la documentazione comprovante la titolarità della borsa.** La documentazione deve essere in ogni caso presentata entro la data di inizio dei corsi. Anche in questa ipotesi i candidati sono **ammessi con riserva** secondo quanto indicato dal comma 4 del presente articolo. Sull'ammissione decide il Collegio dei Docenti.

7. Sono ammessi in sovrannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, **i titolari di assegni di ricerca**, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

8. Sono altresì ammessi in sovrannumero i dipendenti della pubblica amministrazione, in misura non superiore al 30%, con arrotondamento all'unità superiore, dei posti messi a concorso, che siano risultati idonei a seguito delle procedure concorsuali. I dipendenti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del D.M. n. 45/2013, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, così come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e tenuti al rispetto della normativa vigente.

9. Sono inoltre ammessi in sovrannumero al Dottorato coloro che, essendo stati **già selezionati nell'ambito dei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus, accordi specifici con l'Università di Firenze stipulati dal Rettore, etc.)**, pur non avendo presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino istanza di ammissione al corso di dottorato entro la data di inizio del corso stesso a condizione che siano in grado di frequentare i corsi a tale data. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del Collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito alla dichiarazione di equipollenza del titolo estero alla laurea italiana.

10. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ai vincitori senza borsa, che non usufruiscono di altro sostegno finanziario, possono essere destinati contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. Tale opportunità è subordinata all'individuazione, da parte del Coordinatore del Dottorato, di un soggetto terzo in cui svolgere il percorso di apprendistato. Richieste di informazione e chiarimenti possono essere rivolte alla Piattaforma Orientamento e Job Placement, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica orientamentoeplacement@adm.unifi.it.

11. Al fine dell'attribuzione delle eventuali borse di studio finanziate dalla Regione Toscana, i candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato;
- adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile al livello B2);
- disponibilità a effettuare soggiorni di studio e ricerca all'estero per almeno 6 mesi o 12 mesi (se trattasi di borse "internazionali") nell'arco del triennio di corso. La mancata effettuazione del soggiorno all'estero può comportare la revoca dell'intera borsa di studio;
- disponibilità ad effettuare l'attività di ricerca secondo le tematiche indicate nell'allegato 1 per ciascun corso di dottorato (borse a tematica vincolata). I destinatari delle borse di studio Pegaso dovranno attenersi anche alle disposizioni stabilite dal suddetto Avviso della Regione Toscana, emanato con decreto dirigenziale n. 1618 del 16 gennaio 2017 (sito web della Regione Toscana <http://giovani.it/2017/01/30/borse-pegaso-2017-dottorati-internazionali/>)

Art. 3 Domanda di ammissione al concorso

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata, a pena di esclusione, utilizzando la procedura online all'indirizzo web <http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp>.

E' possibile presentare domanda di ammissione alla selezione a partire dal giorno **12 luglio 2017**.

Il candidato deve:

- collegarsi al sito <http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp>;
- registrarsi inserendo i dati richiesti;
- selezionare il dottorato prescelto (**v. allegato 1 del presente bando**);
- procedere alla compilazione della domanda online inserendo le informazioni e allegando i documenti richiesti. Oltre ai titoli richiesti, è obbligatorio allegare copia di un documento di identità e dei documenti specificati nell'art. 2 per i titoli di studio accademici;
- seguire quanto indicato nelle varie schermate della domanda online.
- effettuare il pagamento del **contributo, non rimborsabile, di € 30,00** a parziale copertura delle spese di ammissione al concorso. Il pagamento dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno **10 agosto 2017**, con una delle seguenti modalità:

a) online mediante carta di credito

oppure

b) presso qualsiasi agenzia/sportello UniCredit Banca avvalendosi dell'apposito bollettino di versamento stampabile al termine della procedura online di ammissione al concorso (bollettino INC 1). I correntisti Unicredit possono effettuare il pagamento anche tramite internet banking e sportelli bancomat evoluti di Unicredit.

Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito.

La restituzione del contributo versato non è ammessa in alcun caso.

2. La domanda di ammissione può essere presentata per ogni Dottorato di cui all'**allegato 1**. Il contributo deve essere versato per ogni Dottorato per cui si presenta domanda di ammissione.

Nel caso di dottorati articolati in curricula, il candidato indica il curriculum prescelto; qualora ammesso al corso, il candidato esercita l'opzione all'atto dell'iscrizione per uno ed uno solo dei curricula.

3. Nella domanda il candidato deve indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
- cittadinanza;
- esatta denominazione del Dottorato;
- titolo accademico posseduto, con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stato conseguito o eventuale data del Decreto Ministeriale con il quale è stata dichiarata l'equipollenza del titolo conseguito presso una Università straniera;
- di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti;
- le lingue straniere conosciute;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.

I candidati che presentano domanda per i dottorati Pegaso, indicati nell'**allegato 1**, devono obbligatoriamente allegare il modulo di candidatura per l'assegnazione delle borse a tematica vincolata.

I candidati di cui all'art. 2, comma 6, che non sono in grado di allegare la documentazione comprovante la titolarità della borsa devono presentare istanza di ammissione in soprannumero utilizzando l'apposito modulo "Domanda di ammissione in soprannumero con borsa" (**Allegato 2 rtf - pdf**), impegnandosi a presentare la documentazione richiesta entro la data di inizio dei corsi.

4. I candidati disabili devono specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'eventuale ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

5. Le domande che risultano incomplete alla scadenza del 10 agosto alle ore 12:00, saranno escluse.

Art. 4 Prove di ammissione

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti competente, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013.

2. L'esame di ammissione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, è finalizzato ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Esso può svolgersi secondo tre distinte modalità, specificate dal bando per ciascun dottorato:

a) prova scritta e prova orale. La Commissione giudicatrice dispone di sessanta punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40/60. Al termine delle prove di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove;

b) prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e dell'eventuale progetto di ricerca. Per questa modalità i punteggi di ogni prova sono uguali ai punteggi stabiliti nel succitato punto a);

c) prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, tramite un punteggio specificato in dettaglio nell'allegato 1, in corrispondenza dei dottorati che prevedono questa modalità di ammissione.

Alla pagina web [www.unifi.it/didattica/dottorati di ricerca>XXXIII ciclo](http://www.unifi.it/didattica/dottorati_di_ricerca/XXXIII_ciclo) sono pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova orale per i corsi che prevedono l'ammissione all'orale previa valutazione dei titoli, come specificato nell'**Allegato 1**.

3. Le suddette tre modalità di ammissione sono indicate per ogni dottorato nell'**allegato 1**. Sono altresì indicati, per ciascun dottorato, gli eventuali ulteriori titoli da presentare.

4. In ogni caso, la prova orale può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri, secondo le indicazioni contenute nell'**allegato 1**.

5. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere eventualmente indicate nel presente bando in corrispondenza del corso di Dottorato.

6. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità.

7. Le date delle prove concorsuali sono rese note entro il 10 agosto 2017 e saranno consultabili sul sito internet dell'Ateneo seguendo il percorso: [www.unifi.it/didattica/dottorati di ricerca>XXXIII ciclo](http://www.unifi.it/didattica/dottorati_di_ricerca/XXXIII_ciclo).

8. Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di notifica di convocazione.

9. I candidati che risiedono all'estero, soltanto se previsto dal dottorato al quale si intende essere ammessi, possono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via web (tramite Skype). In questo caso gli interessati devono fornire il proprio contatto nella domanda di ammissione alla selezione e garantire l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice.

10. Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 5 Ammissione ai corsi e assegnazione delle borse

1. Sono ammessi al corso coloro che siano utilmente collocati nella graduatoria unica di merito, fatta eccezione per le borse Pegaso finanziate dalla Regione Toscana a tematica vincolata, per le quali sono predisposte apposite graduatorie separate a seguito di prove integrative e/o diversificate secondo quanto indicato nell'**allegato 1** per ciascun corso di dottorato Pegaso. In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo Corso di Dottorato. Analoga opzione deve essere esercitata nel caso in cui il candidato risulti vincitore di borse Pegaso finanziate dalla Regione Toscana a tematica vincolata. Tale opzione deve essere esercitata tempestivamente e comunque **entro cinque giorni** dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito web di Ateneo al link [www.unifi.it/didattica/dottorati di ricerca>XXXIII ciclo](http://www.unifi.it/didattica/dottorati_di_ricerca/XXXIII_ciclo).

3. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.

4. In caso di borsa di studio finanziata da un ente, pubblico o privato, il Collegio dei docenti terrà conto della destinazione espressa del finanziamento allo svolgimento della ricerca, stabilita dall'atto convenzionale.

5. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le stesse modalità dei cittadini comunitari.

6. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, sono ammessi al Dottorato previa determinazione del Collegio dei docenti, ai sensi del precedente art. 2.

Art. 6 Iscrizione ai corsi

1. I candidati risultati vincitori devono trasmettere, **entro il termine e con le modalità** indicati sul sito web di Ateneo, nella pagina inerente la pubblicazione delle graduatorie (seguendo il percorso: **[- domanda di iscrizione in carta legale \(marca da bollo da 16 euro\) reperibile sul sito web di Ateneo allo stesso percorso indicato sopra;
- una fotografia formato tessera;
- fotocopia firmata di un documento di identità;
- attestazione di avvenuto pagamento della tassa regionale di cui al successivo art. 7.](http://www.unifi.it>didattica>dottorati di ricerca> XXXIII ciclo</u>), la seguente documentazione:</p></div><div data-bbox=)**

2. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

- cittadinanza;
- residenza e/o domicilio;
- data di conseguimento del titolo accademico per l'accesso;
- dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di Dottorato, a un corso di laurea, a una scuola di specializzazione o a un master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o a una scuola di specializzazione, il candidato ammesso dovrà impegnarsi a sospendere l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento emanato con D.R. n.670 del 4 luglio 2013. In tal caso nella domanda di iscrizione dovrà essere dichiarata l'iscrizione al corso di specializzazione.
- dichiarazione di aver già conseguito titolo di dottore di ricerca o titolo ad esso equipollente;
- dichiarazione di non avere già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato;
- dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
- autorizzazione alla comunicazione e diffusione di dati personali.

Art. 7 Tassa Regionale per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 262 e 252, per l'accesso e la frequenza dei corsi, oltre alla marca da bollo da applicare sulla domanda di iscrizione, i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (ex art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012) il cui importo, per l'anno accademico 2017/2018, è stabilito in € 140,00.

2. Ai sensi del Paragrafo 13.2.1 del Manifesto degli studi - Anno Accademico 2017/2018, non sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio coloro che:

- hanno richiesto per l'anno accademico 2017/2018 la borsa di studio all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario (ARDSU). Gli studenti che in seguito non sono risultati vincitori/idonei nella graduatoria di borsa di studio devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio, dopo la pubblicazione

della graduatoria definitiva da parte dell' ARDSU, nel termine e con la modalità che saranno comunicati successivamente sul sito web di Ateneo nella pagina del Dottorato. Gli studenti che pagano dopo la scadenza stabilita devono versare anche i diritti di mora (Paragrafo 13.2);

- studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invalidità pari o superiore al 66%;

- studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118).

5. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento della tassa regionale.

Art. 8 Borse di studio.

1. Le borse di studio sono assegnate come sopra specificato nell'art. 5.

2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica più svantaggiata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, i dottorandi dovranno sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un CAF/I.N.P.S. per l'ottenimento della *Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE dell'anno 2017 – redditi 2015, patrimoni 2016) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario*, necessario all'ottenimento dei benefici per i corsi di dottorato di ricerca, entro il 15 dicembre 2017.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.

I dottorandi, al momento della sottoscrizione della DSU devono specificare al CAF/I.N.P.S. che la dichiarazione è intesa a ottenere l'ISEE valido per il diritto allo studio Universitario e se intendono beneficiare delle specifiche agevolazioni previste per gli iscritti a dottorati di ricerca. Diverse tipologie di ISEE non saranno considerate valide.

3. L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47= (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente).

4. Le borse di studio finanziate da Enti esterni, incluse le borse della Regione Toscana, sono attribuite ai dottorandi fatto salvo il buon fine dell'assegnazione all'Ateneo delle rispettive risorse finanziarie e delle convenzioni tra l'Ateneo e gli Enti finanziatori.

5. L'importo della borsa è maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero fino ad un massimo di 18 mesi.

6. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia.

7. Chi abbia già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o titolo ad esso equipollente può essere ammesso a frequentare un diverso corso di dottorato, a condizione di superarne le prove di selezione, ma non può usufruire di una borsa di dottorato. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

8. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà destinata, per la quota residua al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.

9. Qualora il rinunciataro sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.

Art. 9 Frequenza e obblighi dei dottorandi.

1. Gli iscritti ai corsi di Dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e secondo quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013.
2. Gli iscritti possono essere impegnati in attività didattiche sussidiarie o integrative, approvate dal Collegio dei docenti, non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il dottorato ed ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17.
3. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternità e puerperio o ulteriori gravi e documentati motivi) e nel caso di frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, il dottorando può richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
4. Sulla sospensione si pronuncerà il Collegio dei docenti.
5. Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di Dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.
6. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria, si applica il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Art. 10 Conseguimento del titolo.

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale di cui all'art. 21 del Regolamento emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013.
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato, in versione elettronica, nell'apposito archivio informatico dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul deposito della tesi di dottorato emanato con D.R. n. 1238 del 20 dicembre 2012.
3. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 11 Responsabile del procedimento

A tutti gli effetti delle procedure concorsuali del presente bando l'Unità Organizzativa competente è l'Area Servizi alla Didattica - Dottorato, Piazza San Marco 4, 50121 Firenze.

Richieste di informazioni e di chiarimenti sulla presentazione della domanda possono essere rivolte all'indirizzo e-mail dottorat@unifi.it oppure telefonicamente ai seguenti numeri 055 2757 668 – 671 - 672 - 673 - 675.

Il Responsabile del procedimento è Michele Pastorino (michele.pastorino@unifi.it) – Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze.

Art. 12 Trattamento dei dati

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, sono trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto con l'Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 13 Norme finali e pubblicazione

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2. Il bando viene pubblicato, tramite avviso, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami e, per l'intero, sull'Albo di Ateneo e, dal giorno successivo a quello del presente Decreto, sul sito web all'indirizzo www.unifi.it. E' inoltre pubblicizzato sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.

Firenze, 11 luglio 2017

La Dirigente dell'Area
F.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei